

VERBALE N° 00022-DELGIU2-2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ ALLE ASSOCIAZIONI: RETTIFICHE AL CONTRATTO TIPO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di pari oggetto;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

adotta la presente deliberazione

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 15/12/2008 "Assegnazione di locali di proprietà comunale alle associazioni"

DATO ATTO che, con riferimento ad alcune Associazioni, si rende necessario procedere ad alcuni correttivi al contratto di comodato tipo, approvato con la precitata deliberazione, e più precisamente:

- per l'Associazione Filarmonica Mattiussi si rendono necessari modificare gli articoli 9 e 10 inerenti la responsabilità sull'immobile in quanto essendo l'immobile di proprietà comunale è già coperto da una assicurazione patrimoniale comunale e quindi potrebbero insorgere incompatibilità di carattere tecnico;
- per l'associazione Volontari San Martino, costituitasi recentemente, essendo una organizzazione denominata sociale (Onlus) tutte le spese ordinarie, comprese quelle relative alle utenze dovranno essere a carico del Comune;

VISTI gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di apportare le seguenti modificazioni al contratto di comodato tipo, approvato con D.G.C. 136/2008:

- per l'Associazione Filarmonica Mattiussi, il testo degli art 9 e 10 del contratto-tipo vengono riscritti come segue:

"9) L'Associazione garantisce il Comune contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi ad essa collegati. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento.

10) L'associazione è custode dell'immobile assegnato".

- Per l'associazione Volontari San Martino, il testo dell'art 5 del contratto-tipo viene riscritto come segue:

5) Le spese ordinarie, comprese quelle relative alle utenze (luce, gas, acqua), sostenute per il godimento dell'immobile sono a carico del Comune. Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del Comune.

Di incaricare il responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda alla stipula dei relativi contratti;

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03.